Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 agosto 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1950, n. **590.**

Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministero del tesoro di disporre con propri decreti l'accertamento della consistenza dei beni, diritti ed interessi italiani situati all'estero, che possano essere soggetti a perdita per effetto del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

Con gli stessi decreti potrà essere stabilito e regolato, ai fini suindicati, l'obbligo della denuncia dei suddetti beni, diritti ed interessi da parte dei rispettivi titolari.

L'adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, nel termine all'uopo prescritto, estingue l'infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle vigenti disposizioni.

L'inosservanza dell'obbligo di denuncia di cui al secondo comma è punita con l'ammenda fino a lire trentamila.

Art. 2.

E' conferita delega al Governo di emanare nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni necessarie per procedere alla liquidazione e corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero, in quanto il diritto a tale indennizzo sia loro riconosciuto dal Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, o da altri accordi internazionali, connessi col Trattato stesso, osservando i seguenti principi:

1) l'ammontare degli indennizzi non potrà in alcun caso superare il valore attribuito in sede internazionale ai beni, diritti ed interessi italiani per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace;

2) in caso di valutazione forfetaria di tutti o parte dei beni, diritti ed interessi italiani, le Commissioni di cui al seguente n. 3) stabiliranno il valore dei singoli beni, diritti ed interessi in base agli elementi accertati dalle competenti Amministrazioni ed a quelli forniti dai titolari e liquideranno l'indennizzo tenuto conto, nel limite massimo stabilito al precedente n. 1), delle valutazioni forfetarie stabilite negli accordi conclusi con gli Stati interessati;

3) salvo che non sia diversamente stabilito dai relativi accordi internazionali, la determinazione dell'indennizzo dovrà essere effettuata da apposite Commissioni amministrative, nominate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri, presiedute ciascuna da un magistrato di grado non inferiore al terzo, e delle quali, in ogni caso, dovranno

far parte almeno due rappresentanti dei privati cittadini interessati, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con apposito decreto la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni di cui al n. 3) del precedente articolo, in rapporto ai lavori effettuati, e provvederà a tutte le spese necessarie per l'esecuzione della presente legge con i fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1949-50 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI

De Gasperi — Sforza — Piccioni — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 12 luglio 1950, n. 591.
Abolizione delle cauzioni commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con l'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è abolito.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti e gli uffici postali provvederanno alla restituzione agli aventi diritto dei depositi cauzionali di cui all'articolo precedente, attualmente esistenti.

La domanda degli interessati, munita dei nulla osta dell'Amministrazione garantita e dell'Esattoria comunale delle imposte dirette ai sensi dell'art. 13 della legge 16 giugno 1939, n. 942, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalità da determinarsi con apposito decreto Ministeriale.

Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del precedente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 12 luglio 1950

EINAUDI

De Gasperi — Togni — Vanoni — Pella — Spataro

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 15 luglio 1950, n. 592.
Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

I contratti di acquisto da parte di Comuni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di ville, parchi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di importanza storica, che i Comuni stessi destinino ad uso pubblico che ne implichi la conservazione permanente come parte del patrimonio comunale, giusta clausola impegnativa che deve risultare dal contesto dell'atto, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 400.

Qualora entro il termine di 20 anni dalla data di acquisto l'immobile sia trasferito in tutto o in parte a terzi o cessi dalla sua destinazione si rendono esigibili a carico del Comune le normali imposte non corrisposte in base alla presente legge.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 15 luglio 1950, n. 593.

Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, e con legge 5 giugno 1949, n. 306, è ulteriormente prorogato sino al 31 maggio 1951.

Art. 2.

In caso di riduzione di personale le aziende private potranno includere tra il personale licenziando i prestatori d'opera di cui all'art. 1 in misura non eccedente il 5 per cento del totale dei dipendenti licenziandi, purchè resti comunque mantenuta la percentuale del 5 per cento di cui al primo articolo della presente legge, riferita ai dipendenti in servizio nell'azienda al momento del licenziamento.

Art. 3.

Nelle provincie nelle quali abbia trovato applicazione il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 81, i prefetti, in caso di necessità ed in relazione alle esigenze locali, sono autorizzati ad aumentare, con propria ordinanza, l'aliquota di cui al precedente articolo fino al 10 per cento.

Art. 4.

Fino al 31 maggio 1951, in caso di licenziamento per giusta causa o di licenziamento individuale per ragioni di carattere tecnico o produttivo, i lavoratori di cui all'art. 1 debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 15 luglio 1950, n. 594.

Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, sono ratificati senza modificazioni.

Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso ».

Art. 3. — E' sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente a rimasti nel Corpo in qualità di trattenuti sono collocati a riposo, a partire dal 1° dicembre 1949, al compimento dei limiti di età stabiliti dal precedente art. 1, per i pari grado del servizio permanente.

Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite Commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.

Contro le decisioni delle Commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, siano stati congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di età fissati dall'art. 1 della presente legge potranno, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651 ».

Art. 3-*bis* (nuovo). — « I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai

sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi non oltre il 15 aprile 1951 ».

Art. 3-*ter* (nuovo). — « Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dal precedente art. 3, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dal precedente art. 3-*bis*, è considerato utile ai fini della pensione ».

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 595.

Modificazioni alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, che costituisce un fondo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2, primo comma, della legge 24 luglio 1942, n. 1023, è modificato come segue:

« dal contributo annuo globale di lire 10 milioni a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sarà determinata di anno in anno dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovraimposte, ed il cui versamento al Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sarà effettuato dalle Camere stesse con le modalità stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950, n. 596.

Attribuzione per l'anno 1950 alla Regione Trentino-Alto Adige delle percentuali sulle entrate erariali di cui all'articolo 60 dello Statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto l'art. 60 della predetta legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto l'accordo tra il Governo ed il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1950, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolare sulle riscossioni, in conto competenza, avvenute nel territorio della Regione stessa:

80 % delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sulla manomorta, sul registro e sul bollo e delle tasse sulle concessioni governative;

5 % dell'imposta generale sull'entrata.

E' altresì attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota dell'80 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 % dei proventi stessi, nonchè la percentuale del 5 % dei proventi del monopolio sui tabacchi riscossi nell'ambito regionale, limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

Il gettito dei tributi e degli altri proventi di cui all'art. 1 verrà, nella misura prevista dall'articolo medesimo, trasferito mensilmente nella contabilità speciale intestata alla Regione Trentino-Alto Adige, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti, a' termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 28. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 18 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, di De Filippo Salvatore fu Giuseppe, Letizia Luigi fu Felice e Russo Carlo di Raffaele, livellari al comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno:

a) in testa alla ditta De Filippo Salvatore fu Giuseppe livellario al comune di Castelvolturno, partita 218, foglio di mappa 32, particella 69, 74 e 91 per la superficie complessiva di Ha. 2.08.87 e con l'imponibile di L. 146,21, confinante:

l'appezzamento corrispondente alla particella 69 del foglio di mappa 32 con le proprietà Conte Angelina ed altri fu Ercole; Di Stasio Marianna fu Giuseppe; con la strada vicinale « Seponi con Casella »; con la diramazione della stessa strada vicinale;

l'appezzamento corrispondente alla particella 74 del foglio di mappa 32 con le proprietà Diana Alessandro fu Giuseppe; Grieco Francesco fu Rocco ed altri; De Filippo Giuseppe fu Giacomo; con la strada vicinale « Seponi con Casella »;

l'appezzamento corrispondente alla particella 21 del foglio di mappa 32 con le proprietà Ruosi Salvatore di Gennaro, Papararo Brigida fu Domenico; Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe; con la strada vicinale « Seponi con Casella »;

b) in testa alla ditta Letizia Luigi fu Felice, livellario al comune di Castelvolturno, partita 257, foglio di mappa 32, particella 99, per la superficie di Ha. 0.68.18 e coi redditi dominicali di L. 443,17 ed agrario di L. 95,45, confinante con le proprietà Tafuri Assunta fu Raimondo; comune di Castelvolturno; con la strada comunale « San Martino a Cappella » ed altri;

c) in testa alla ditta Russo Carlo di Raffaele, livellario al comune di Castelvolturno, partita 243, foglio di mappa 32, particella 112, per la superficie di Ha. 0.76.72 e coi redditi dominicali di L. 498,68 ed agrario di L. 107,40, confinante con la strada vicinale « Seponi con Casella »; con le proprietà Campanella Elisabetta fu Giacomo, Improta Tommaso fu Nicola, Toscano Antonia fu Ferdinando, Gentile Vincenzo ed Enrico di Gaetano;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti:

per i beni di cui alla lettera *a*) L. 17.000 (diciassettemila);

per i beni di cui alla lettera *b*) L. 6100 (seimilacento);

per i beni di cui alla lettera *c*) L. 7000 (settemila),

somme da essa offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 219. — BERITELLI

(3639)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 19 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Tessitore Isaia, Angelina ed Aristide fu Giovanni e comune di Grazzanise, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Tessitore Isaia, Angelina ed Aristide fu Giovanni, livellari al comune di Grazzanise, partita 1909, foglio di mappa 4, particella 34, per la superficie di Ha. 1.19.10 e con l'imponibile di L. 83,77.

Il fondo confina: a nord ed a est, con la strada comunale « Quote Altura »; a sud, con il fondo Pignatelli Vittoria ed altri di Paolo ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Foresta Sebastiano di Felice, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 15.000 (quindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 221. — BERITELLI

(3643)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 24 novembre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, degli intestatari catastali, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Paternostro Graziano, Arturo, Antonio, Maria-Rosa, Apollonia, Vincenza, Angela, Erminia ed Adele fratelli e sorelle di Giuseppe e Paternostro Giuseppe fu Graziano usufruttuario in parte, livellari al Comune di Grazzanise, partita 1446, foglio di mappa 10, particella 116, per la superficie di Ha. 0.36.08 e con l'imponibile di L. 25,25.

Il fondo confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Mirra Gaetano fu Federico; ad ovest, con il fondo di proprietà Carlino Maria-Grazia in Mirra ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 7300 (settemilatrecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 205. — BERITELLI

(3644)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 20 marzo 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana » riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta

Montesano Giovanni, Filomena, Francesco, Raffaele e Giovanna fu Giuseppe, Papararo Guglielmo, Traettino Luigi, livellari al comune di Castelvolturno, partita 1016, foglio di mappa 35 particella 3/*g* per la superficie di Ha. 1.50.20, con l'imponibile di L. 33,04 e confinante con la proprietà Arena Maria fu Raffaele, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 marzo 1950 ed intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 30.000 (trentamila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 55, *foglio n.* 4. — BERITELLI

(3645)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1950.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Giuliana (Palermo) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 9 novembre 1948 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione all'Ente stesso dell'acquedotto di Giuliana (Palermo);

Vista la deliberazione 30 gennaio 1948 della Giunta comunale di Giuliana, approvata il 19 giugno 1948 dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo, con la quale è stato deliberato il passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto di quel Comune, ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la deliberazione 30 luglio 1948 della Giunta comunale di Giuliana, approvata il 28 agosto 1945 dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo, con la quale si stabilisce di completare opportunamente il testo del citato schema di convenzione;

Vista la convenzione stipulata il 23 settembre 1948 fra l'Ente ed il Comune, e resa esecutiva dal Prefetto di Palermo il 17 novembre stesso anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Giuliana (Palermo) passa all'Ente Acquedotti Siciliani, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Giuliana in data 23 settembre 1948.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1949

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1950
Registro n. 16, *foglio n.* 145.

(3669)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950.

Rimozione dalla carica del sindaco di Vigevano.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La condotta del sindaco di Vigevano (Pavia) sig. Attilio Bonomi, ha dato luogo a ripetute manifestazioni di intemperanza e di faziosità che denotano un preordinato atteggiamento di ostilità e di insofferenza verso l'ordine costituito e che, integrando gli estremi del reato, hanno formato anche oggetto di denunzia all'autorità giudiziaria.

Nel quadro di siffatto atteggiamento, inconciliabile con le pubbliche funzioni esercitate, assume particolare rilievo l'affissione disposta dal predetto amministratore, il 29 gennaio scorso, senza la prescritta autorizzazione di polizia, di un manifesto recante gravi espressioni di vilipendio al Governo ed alle istituzioni costituzionali.

Il manifesto, che per essere stato intestato al Comune — alla insaputa della civica amministrazione — e firmato dal Bonomi nella sua qualità di sindaco, impegnava indebitamente i sentimenti dell'intera cittadinanza, provocava aspri commenti e proteste nella popolazione, che condannava l'operato fazioso della massima autorità cittadina.

Ciò malgrado, il sindaco non desisteva dalla sua linea di condotta ed il giorno successivo, incurante del divieto posto dalla legge alla trattazione di oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio comunale, presentava un ordine del giorno di protesta all'indirizzo del Governo che il Consiglio rifiutava di far proprio per il suo contenuto.

Gli intenti di moderazione chiaramente espressi nel voto della rappresentanza elettiva non costituirono una remora all'azione intemperante del suddetto amministratore, il quale, anzi, incurante di ciò e prescindendo, ancora una volta, dall'interpellare previamente il Consiglio comunale, non esitava a dare l'esplicita adesione del Comune a iniziative di parte di cui si era fatto promotore con manifeste finalità di faziosa polemica contro l'operato degli organi di Governo.

La condotta del sindaco suscitava nuove critiche nella cittadinanza ed in seno allo stesso Consiglio comunale; ma il Bonomi perseverava ugualmente nel suo inammissibile atteggiamento ed in un pubblico comizio, tenuto il 20 marzo scorso, pronunciava frasi violentemente denigratorie all'indirizzo del Governo, mentre il 22 successivo, nella veste di ufficiale di pubblica sicurezza, autorizzava — omettendo d'inviarne la prescritta copia al questore — l'affissione di un manifesto malgrado il suo contenuto apertamente ostile e tendenzioso contro l'operato del Governo.

Le energiche, ripetute diffide del prefetto non sono valse a moderare il comportamento del predetto Amministratore il quale, anzi, durante una seduta del Consiglio comunale, ha avuto parole di dispregio e di critica verso l'autorità prefettizia per i richiami da questa rivoltigli all'osservanza dei doveri della carica.

Per tale condotta del sindaco Bonomi, che denota il suo persistente, preordinato atteggiamento illegale ed il manifesto proposito di creare situazioni di carenza dell'ordine costituito e le premesse di gravi turbative dell'ordine pubblico, il prefetto di Pavia, con decreto del 29 aprile scorso, ne ha disposta la sospensione dalla carica ed ha proposto a questo Ministero che si faccia luogo alla rimozione, a' sensi dell'art. 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nel caso, ricorrono gli estremi di cui alla citata disposizione di legge, si ravvisa di aderire alla proposta del Prefetto, eppertanto, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale viene disposta la rimozione dalla carica del sindaco Bonomi congiuntamente alla sanzione della sua ineleggibilità per il periodo di tre anni, a' sensi dell'ottavo comma del ripetuto art. 149.

Roma, addì 8 luglio 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la condotta illegale e faziosa del sindaco di Vigevano (Pavia) sig. Attilio Bonomi, oggetto anche di denunzia all'autorità giudiziaria, tende, con atti ripetuti, a porre le premesse di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Attilio Bonomi, sindaco di Vigevano (Pavia), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

SCELBA

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1950.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Alessandria ai fini delle verificazioni periodiche di terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1940, reg. n. 15 Finanze, foglio n. 192;

Vista la legge 26 agosto 1949, n. 702;

Vista l'unita tabella di ripartizione provvisoria in cinque gruppi dei comuni della provincia di Alessandria predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Alessandria, competente per territorio, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per lo aggiornamento del Nuovo catasto terreni;

Considerato che in sei distretti d'imposte della provincia di Alessandria il Nuovo catasto terreni è in conservazione e che nei rimanenti tre Distretti della provincia le operazioni di formazione del Nuovo catasto terreni sono in stato avanzato e prossime alla conclusione;

Riconosciuta la opportunità di modificare la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Alessandria stabilita col precitato decreto Ministeriale 12 settembre 1940;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Alessandria indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Alessandria in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1951 deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1950
Registro Finanze n. 14, *foglio n.* 361. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Alessandria, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I.
(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di NOVI LIGURE

1. Arquata Scrivia
2. Albera Ligure
3. Basaluzzo
4. Borghetto Borbera
5. Bosio
6. Cabella Ligure
7. Cantalupo Ligure
8. Capriata D'Orba
9. Carrega
10. Carrosio
11. Fracconalto
12. Francavilla Bisio

13. Gavi
14. Grondona
15. Mongiardino Ligure
16. Novi Ligure
17. Parodi Ligure
18. Pasturana
19. Pozzolo Formicaro
20. Rocchetta Ligure
21. Roccaforte Ligure
22. San Cristoforo
23. Serravalle Scrivia
24. Stazzano
25. Tassarolo
26. Vignole Borbera
27. Voltaggio

GRUPPO II.

(Prima verificazione: anno 1952)

Distretto di CASALE MONFERRATO

1. Altavilla Monferrato
2. Balzola
3. Borgo San Martino
4. Bozzole
5. Camagna
6. Camino
7. Casale Monferrato
8. Cellamonte
9. Cereseto
10. Coniolo
11. Conzano
12. Frassinello Olivola
13. Frassineto Po
14. Gabiano
15. Giarole
16. Mirabello Monferrato
17. Moncestino
18. Morano Po
19. Occimiano
20. Ottilio
21. Ozzano Monferrato
22. Ponzano Monferrato
23. Pontestura
24. Rosignano Monferrato
25. Sala Monferrato
26. San Giorgio Monferrato
27. Terrugia
28. Ticineto
29. Treville
30. Valmacca
31. Vignale
32. Villamiroglio
33. Villanova Monferrato

Distretto di MURISENGO

1. Alfiano Natta
2. Castelletto Merli
3. Cerrina
4. Mombello Monferrato
5. Murisengo
6. Odalengo Grande
7. Odalengo Piccolo
8. Ponzano Monferrato
9. Serralunga di Crea
10. Solanghetto
11. Villadeati

GRUPPO III.

(Prima verificazione: anno 1953)

Distretto di ALESSANDRIA

1. Alessandria
2. Bergamasco
3. Borgoratto Alessandrino
4. Boscomarengo
5. Casalcermelli
6. Cassine
7. Castellazzo Bormida
8. Costelletto Monferrato
9. Cuccaro Monferrato
10. Felizzano
11. Frascaro
12. Fresonara
13. Frugarolo
14. Fubine
15. Gamalero
16. Lu
17. Masio
18. Oviglio
19. Predosa
20. Quargnento
21. Quattordio
22. San Salvatore Monferrato
23. Sezzadio
24. Solero

Distretto di VALENZA

1. Alluvioni Cambiò
2. Bassignana
3. Pecetto di Valenza
4. Pietramarazzi
5. Rivarone
6. Valenza

GRUPPO IV.

(Prima verificazione: anno 1954)

Distretto di TORTONA

1. Alzano Scrivia
2. Avolasca
3. Carbonara Scrivia
4. Carezzano
5. Casasco
6. Cassano Spinola
7. Castellania
8. Castelnuovo Scrivia
9. Cerretó Grue
10. Costa Vescovato
11. Garbagna
12. Gavazzana
13. Guazzora
14. Isola Sant'Antonio
15. Molino Alzato
16. Paderna
17. Piovera
18. Pontecurone
19. Sale
20. Sant'Agata Fossili
21. Sardigliano
22. Sarezzano
23. Spineto Scrivia
24. Tortona
25. Villalvernia
26. Villaromagnano

Distretto di VOLPEDO

1. Berzano di Tortona
2. Brignano Frascata
3. Casalnoceto
4. Castellar Guidobono
5. Dernice
6. Fabbrica Curone
7. Gremiasco
8. Monleale
9. Momperone
10. Montacuto
11. Montegioco
12. Montemarzino
13. Pozzol Groppo
14. San Sebastiano Curone
15. Viguzzolo
16. Volpedo
17. Volpeglino

GRUPPO V.

(Prima verificazione: anno 1955)

Distretto di ACQUI

1. Acqui
2. Alice Belcolle
3. Bistagno
4. Cartosio
5. Castelletto D'Erro
6. Castelnuovo Bormida
7. Cavatore
8. Denice
9. Grognardo
10. Malvicino
11. Melazzo
12. Merana
13. Montechiaro D'Acqui
14. Morbello
15. Morsasco
16. Orsara Bormida
17. Pareto
18. Ponti
19. Ponzone
20. Ricaldone
21. Rivalta Bormida
22. Spigno Monferrato
23. Strevi
24. Terzo
25. Visone

Distretto di OVADA

1. Belforte Monferrato
2. Carpeneto
3. Casaleggio Boiro
4. Cassinelle
5. Castelletto D'Orba
6. Cremolino
7. Lerma
8. Molare
9. Montaldeo
10. Montaldo Bormida
11. Mornese
12. Ovada
13. Prasco
14. Roccagrimalda
15. Silvano D'Orba
16. Tagliolo Monferrato
17. Trisobbio

Roma, addì 4 aprile 1950.

Il Ministro: VANONI

(3562)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1950.

Autorizzazione alla Società « The Licenses and General Insurance Company Ltd », con sede in Londra e Rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare l'assicurazione nel ramo trasporti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « The Licenses and General Insurance Company Ltd », con sede in Londra e Rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo trasporti;

Considerato che la Società richiedente è in possesso dei requisiti prescritti ed ha soddisfatto alle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti sull'esercizio delle assicurazioni private, per la concessione dell'autorizzazione richiesta;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Licenses and General Insurance Company Ltd », con sede in Londra e Rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo trasporti.

Roma, addì 17 luglio 1950

Il Ministro: TOGNI

(3472)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1950.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Catanzaro all'esercizio di Magazzini generali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro per essere autorizzato ad istituire ed esercitare Magazzini generali in Catanzaro e Provincia;

Vista la deliberazione n. 245 in data 27 maggio 1950, adottata dalla Giunta della Camera di commercio industria e agricoltura di Catanzaro che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione ed approva il regolamento per gli istituendi Magazzini generali del Consorzio agrario succitato;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Catanzaro il 10 maggio 1950 per la approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro è autorizzato a gestire, in regime di Magazzini generali, gli immobili siti in Catanzaro Sala come stabilimento principale e in Andali Botricello, Catanzaro Marina, Cirò Marina, Crotone, Cutro, Nicastro, Sant'Eufemia Lamezia e Vibo Valentia Marina come succursali, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio industria e agricoltura di Catanzaro e dal Comitato provinciale dei prezzi con le delibere rispettivamente del 27 maggio e 10 maggio 1950, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio industria e agricoltura di Catanzaro è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 26 luglio 1950

Il Ministro: TOGNI

(3506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto comprendente il secondo gruppo degli stralci relativi al piano parziale di ricostruzione di Milano.

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1950, n. 2513, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con gli stralci, le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il progetto del secondo gruppo di stralci relativo al piano parziale di ricostruzione di Milano, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, ed una tavola contenente la relativa leggenda.

Sono state approvate e rese esecutorie, con la limitazione di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale, le modifiche alle norme edilizie annesse al piano parziale di ricostruzione di cui trattasi, anche esse vistate.

Per l'esecuzione di detto gruppo di stralci resta fermo il termine stabilito per il piano parziale di ricostruzione originario.

(3511)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola dei partigiani d'Italia - Sezione di Vermicino- con sede in Roma e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1950 è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola dei partigiani d'Italia, Sezione di Vermicino, con sede in Roma, ed è stato nominato commissario il prof. dott. Giuseppe Capece.

(3583)

Scioglimento della Società cooperativa « Medaglia d'Oro Briscese », con sede in Venosa e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 luglio 1950 la Società cooperativa « Medaglia d'Oro Briscese », con se dein Venosa, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il rag. Antonio Porretti.

(3585)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti, con sede in Campotosto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 luglio 1950, i poteri conferiti al dott. Vincenzo Gentile, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti, con sede in Campotosto, sono stati prorogati al 30 agosto 1950.

(3584)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Baldi Ettore fu Federico, già esercente in Genova.

Tali marchi recavano il n. 84-GE.

(3566)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1950 - 31 luglio 1953, i fondi siti nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), della estensione di ettari 1200 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: strada statale Senese-Aretina, dal bivio di Montaperti alla Croce del Chiantino;

ad *est*: strada dalla Croce del Chiantino al bivio presso Pieve di Pacina;

a *nord*: strada dal bivio presso Pieve di Pacina (attraverso i poderi La Chiocciola, Canarino) fino al podere Ligure;

ad *ovest*: strada dal podere Ligure, attraverso Montaperti, fino alla strada nazionale Senese-Aretina.

(3563)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, della estensione di ettari 350, compresa nel comune di Poggio Catino, delimitata dai seguenti confini:

strada Valle Amara; Pontaccio; strada di Costa Covallina; confine territoriale di Salisano; Mola Galantina fosso di Tancia; fosso di Valle Scura; confine territoriale del comune di Roccantica; mulattiera Valle Nocchia e Sambucetta; largo di Cisterna; monte della Cesa e mulattiera di tale monte fino alla strada Valle Amara.

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, della estensione di ettari 289, compresa nel comune di Amatrice, delimitata dai seguenti confini:

sorgenti fosso Molinaro; cresta della Catena della Laga seguendo il confine territoriale del comune di Amatrice fino alla località Gozzano; località Gozzano passando per le prime sorgenti del fiume Tronto in direzione della frazione Preta fino all'incontro della linea pedemontana della catena della Laga, limitatamente alle zone incolte, fino al fosso Molinaro; risalendo detto fosso fino alle sue sorgenti.

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, della estensione di ettari 450, compresa nel comune di Roccantica, delimitata dai seguenti confini:

ponte sul torrente Galatina; strada provinciale fino al bivio strada per Poggio Catino-San Silvestro; Caprareccia Tomassetti; strada di montagna fino al bosco Pianozze; fosse Galassetti fino alla strada di Greve d'oro; strada che conduce al piano Cerollo e Colle Battaglia; Colle Battaglia; ponte sul torrente Galatina.

(3564)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	501692	Asilo infantile « Pozzo » in Occhieppo Superiore	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	312575	Rivelli Vincenzo fu Giuseppe, dom. a Casaletto Spartano (Salerno), ipotecato	150,50
Id.	387687	Rivelli Antonio fu Giuseppe, dom. a Casaletto Spartano, vincolato	77 —
Id.	594080	De Stefano Antonietta fu Arcangelo, nubile, dom. a Casaletto Spartano, vincolata	234,50
Id.	852432 (sola proprietà)	Landriani Giannetta fu Gaetano, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Iuvalta Costanza fu Volfango	42 —
Rendita 5 % (1935)	176743 (sola proprietà)	Ferraiolo Renato fu Alfredo, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Pancrazio Angelica fu Domenico Edoardo vedova Ferraiolo	315 —
Id.	172751	Chiesa di Santa Teresa in Formia (Littoria), vincolata per onere di culto	50 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 1° agosto 1950. *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3514)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 243 — Data: 7 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Alaimo Giuseppe di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 28 marzo 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: De Marinis Tommaso fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro novennali (1951) — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 865 — Data: 20 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Verrone Carlo di Gualberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 1.848.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1145 — Data: 20 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Bianchi Bruno fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 273 — Data: 16 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Anselmo Rosa fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 3.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 910 — Data: 11 marzo 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Bagnulo Giuseppe di Teodoro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Rendita L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 — Data 3 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Bellucci Gino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 848 — Data 11 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Antonucci Italo fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione — Capitale L. 2.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 16 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Anselmo Rosa fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Rendita L. 210.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° agosto 1950.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3516)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimentale

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento del secondo mezzo foglio compartimentali semestrali relativo al certificato Consolidato 4,50% (1894), n. 57490 di annue L. 6050 intestato all'Opera pia Telo Maria Vittoria in Soresina (Cremona) amministrata dalla locale Congregazione di carità.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del Regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 1° agosto 1950.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3517)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

I dott. Martino D'Aniello di Carlo nato a Ottati (Salerno) il 29 agosto 1912 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3628)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Bombaci fu Antonino, nato a Messina il 12 settembre 1920 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Messina nel 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(3629)

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione professionale

E' andato smarrito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario del dott. Arnaldo Zanetti, di Bortolo, nato a Lazise (Verona) il 5 agosto 1912, conseguito presso l'Università di Torino nella sessione degli esami di Stato dell'anno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3630)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montesilvano (Pescara) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, diguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montesilvano (Pescara) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montesilvano (Pescara) è affidata al Banco di Napoli Sezione credito agrario con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1950.

Il direttore generale: FORMENTINI

(3576)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti i decreti del prefetto di Frosinone in data 31 dicembre 1948, n. 36854, e 29 maggio 1949, n. 17872, coi quali è indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone è costituita come appresso:

Presidente:
Saraceno dott. Ignazio Maria, vice prefetto.
Componenti:
Lania dott. Antonio, medico provinciale;
Mazzetti dott. Erminio, libero esercente in ostetricia;
Cota dott. Romolo, specializzato in ostetricia;
Mazzoni Celestina, ostetrica condotta.
Segretario:
Colaianni dott. Manrico V. E.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 21 luglio 1950.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3531)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello comunale di Udine.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del 29 maggio 1950, n. 20485.2/9578, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello comunale di Udine;
Vista la nota del prefetto di Udine, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Plinio Bardelli, docente di clinica medica veterinaria, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del Prof. dott. Plinio Bardelli è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello comunale di Udine il prof. Ennio Seren, docente di clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1950.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3589)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Grosseto in data 16 ottobre 1949, n. 20070, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
Guida dott. Giacinto, vice prefetto.
Componenti:
Sammartino dott. Francesco Paolo, medico provinciale;
Mascia prof. Gaetano, docente in ostetricia e ginecologia;
Quattrini prof. Paolino, docente in ostetricia e ginecologia;
Dini Marchi Dina, ostetrica condotta.
Segretario:
Guarino dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1950.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3588)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 16 maggio 1950, n. 20477.2/9193, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto;
Vista la nota del Prefetto di Taranto, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale Martorana dott. Ferdinando, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale Martorana dott. Ferdinando è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto, il medico provinciale Renzulli dott. Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 21 luglio 1949.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3529)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Perugia in data 30 dicembre 1948, n. 38371, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
Giazzi dott. Agostino, vice prefetto.
Componenti:
Sganga dott. Carlo, medico provinciale;
Oliva prof. Giuseppe, docente di patologia medica;
Negri prof. Mario, docente di clinica chirurgica;
Vischia dott. Quirino, medico condotto.
Segretario:
D'Anneo dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 2 agosto 1950.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3586)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Grosseto in data 16 ottobre 1949, n. 20070, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
Guida dott. Giacinto, vice prefetto.
Componenti:
Sammartino dott. Francesco Paolo, medico provinciale;
Bassi prof. Mario, libero docente in clinica medica;
Mascia prof. Gaetano, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Ulmi dott. Priamo, medico condotto.
Segretario:
Marchesiello dott. Giorgio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1950.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3587)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di capotecnico agricolo aggiunto in prova (gruppo B) nel personale degli istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di capotecnico agricolo aggiunto in prova (gruppo *B*) nel personale degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto Ministeriale 10 gennaio 1950, avranno luogo in Roma, via Giulia 52, nei giorni 10 e 11 ottobre 1950, alle ore 8.

(3680)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto del 1° giugno 1947, con il quale veniva bandito il 10° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1946;
Visto il proprio decreto n. 36932/San. del 23 ottobre 1948, di ammissione delle concorrenti al predetto concorso;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice istituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 15 maggio 1948, modificata nella sua composizione con successivi decreti del 18 luglio 1949 e del 28 febbraio 1950;
Visti l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie. approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche partecipanti al 10° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1946, indicandosi, a fianco di ciascuna, in caso di parità di merito, il motivo di preferenza stabilito per legge.

1. Purificato Secondina di Gaetano . . . 121,775 su 150
2. Gambelunghe Cesarina fu Salvatore . 116,300 »
3. Catterini Ines di Pietro . . . 109,815 »
4. Regnicoli Argentina fu Angelo . . 107,380 »
5. Tomassoni Italia fu Gaspare . . 105,607 »
6. Paccoi Penelope di Giovanni . . . 104,200 »
7. Paci Rina di Astorre . . . 102,850 »
8. Menicucci Caterina fu Bernardino . 101,950 »
9. Verdiani Bianca fu Antonio . . 100,140 »
10. Di Gianfilippo Ida di Pasquale . . 96,350 »
11. Coccia Maria fu Pietro . . . 95,640 »
12. Ficola Veneranda di Gino . . 94,975 »
13. Tori Natalina di Tommaso . 85,199 »
14. Severini Antonietta di Astorre . 83,500 »
15. Cherubini Ada fu Arnaldo . . . 82.800 »
16. Maestrini Maria di Remo . . . 82,750 »
17. Moscioni Mafalda fu Agostino . . 81,100 »
18. Paccadusci Casilde di Domenico . 80,575 »
19. Bolognini Wanda di Isaia . . 79.900 »
20. Domenichini Rina di Annibale . . 79,632 »
21. Benedetti Adacasta di Augusto . . 79.050 »
22. Brozzetti Benigna di Olimpio . . 78,515 »
23. Renga Regina di Nazzareno . . 78,375 »
24. Gille Eleonora di Martino . . 77,200 »
25. Nicacci Fernanda di Giuseppe . . 76,687 »
26. Vichi Dina fu Ferdinando . . . 75,187 »
27. Scaramucci Eda di Enrico . . . 75,000 »
28. Biagini Veronica fu Carlo . . 74,700 »
29. Pimpinelli Maria fu Vittorio . . 74.350 »
30. Mori Leonilde di Tito . 72,875 »
31. Armezzani Anna fu Giuseppe 72,250 »
32. Lucernoni Italia di Antonio 72,125 »
33. Baldassarri Anita di Menotti 72,000 »
34. Sordoni Gina di Francesco . . 71,150 »
35. Ricci Anna di Augusto 70,975 »
36. Radica Elvira di Ettore, coniugata . 69.875 »
37. Natali Iole di Giuseppe . . . . 69,875 »
38. Antolini Egilda fu Sante . . . . 69,750 »

39. Cianci Elvira di Agostino 69,000 su 150
40. Rosoletti Elsa di Pasquale 66,625 »
41. Cenacchi Alba di Umberto 66,415 »
42. Ragnacci Eralda di Assuero 66,250 »
43. Trabalza Bianca di Bino 66,100 »
44. Pacchiarotti Paola fu Ignazio, età 66,000 »
45. Cuccarini Maria fu Fioravante 66,000 »
46. Simoni Salva di Giuseppe 65,725 »
47. Baldinelli Adriana di Achille 65,250 »
48. Bartolucci Mercedes fu Giuseppe 64,815 »
49. Tamagnini Aida di Carlo 63.000 »
50. Rondolini Margherita di Mariano 62,350 »
51. Giuntini Pierina di Gino 62,000 »
52. Verbena Giuseppa di Pompilio 61,750 »
53. Caravaggi Antonia di Enrico 61,600 »
54. Santoni Maria fu Egidio 59.875 »
55. Negri Nennella fu Guido 59,750 »
56. Lanari Assunta di Bartolomeo 59,600 »
57. Battistelli Antonia di Francesco 59,500 »
58. Malaguti Giulia fu Giuseppe 58,850 »
59. Ughi Ada di Fernando, coniugata 57,250 »
60. Rambotti Elena di Giuseppe, età 57,250 »
61. Antonini Felicina di Settimio 57,250 »
62. Pieroni Enide di Tizio 56,875 »
63. Ceccon Ledra Renza di Demetrio 55,750 »
64. Pastorelli Belinda fu Giovanni Battista 55,500 »
65. Pacci Angela 54,975 »
66. Cortona Olinda di Gualtiero 52,750 »
67. Tinarelli Foscarina di Tito 52,500 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio Annunzi Legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo pretorio dei Comuni interessati.

Perugia, addì 6 luglio 1950

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 24004/San. del 6 luglio 1950, con il quale è approvata la graduatoria delle ostetriche partecipanti al 10° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia di Perugia al 30 novembre 1946;

Viste, seguendo l'ordine della graduatoria, le domande delle ostetriche compresevi, sulle quali sono elencate da ciascuna le condotte a concorso, secondo l'ordine di preferenza;

Considerato che, essendo stata ricoperta, in seguito a trasferimenti interni, ancor prima della chiusura del concorso, la condotta ostetrica di San Martino in Campo del comune di Perugia; sicchè essa non può venire assegnata e la sua indicazione tra le sedi preferite deve ritenersi come non apposta;

Considerato che non può ritenersi efficacemente inserita nell'elenco delle condotte a concorso di cui al bando del 1° giugno 1947 la condotta ostetrica di Ripa di Perugia, non essendo stata tale modifica del bando resa di pubblica ragione regolarmente, e dovendosi considerare come non apposta ogni eventuale indicazione che di tale sede abbiano fatta le concorrenti;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche appresso indicate, nell'ordine in cui fanno parte della graduatoria di merito del 10° concorso a posti di ostetrica condotta per la provincia di Perugia, sono dichiarate vincitrici per ciascuno dei posti a fianco di esse annotato:

1. Purificato Secondina di Gaetano: Perugia, frazione Pantano;
2. Gambelunghe Cesarina fu Salvatore: Valfabbrica, unica;
3. Catterini Ines di Pietro: Montefalco, unica;
4. Regnicoli Argentina fu Angelo: Gubbio, frazione Camporeggiano;
5. Tomassoni Italia fu Gaspare: Umbertide, frazione Preggio;
6. Pacioi Penelope di Giovanni: Todi, frazione Pantalla;
7. Paci Rina di Astorre: Nocera Umbra, 2ª condotta;
8. Menicucci Caterina fu Bernardino: Città di Castello, frazione Lugnano;
9. Verdiani Bianca fu Antonio: Monteleone di Spoleto, Consorziale;
10. Di Gianfilippo Ida di Pasquale: Città di Castello, San Secondo;
11. Coccia Maria fu Pietro: Foligno, frazione Casenove;
12. Ficola Veneranda di Gino: Magione, frazione San Feliciano;
13. Tori Natalina di Tommaso: Gubbio, frazione Carbonesca.

Nella eventualità che alcuna delle predette ostetriche non accettasse la condotta per la quale è stata dichiarata vincitrice, sarà chiamata a ricoprire il posto la concorrente della graduatoria di merito che la segue immediatamente ed abbia prescelta la stessa condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 6 luglio 1950

Il prefetto: LONGO

(3548)

PREFETTURA DI COMO

Esito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto l'avviso di concorso n. 3750 del 31 dicembre 1948 per il conferimento di nove posti di ostetrica condotta;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 26 novembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 15 dicembre 1949, con il quale venne costituita la relativa Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 19400/San. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicate dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 1° marzo 1949, n. 55, contenente le norme transitorie per i concorsi sanitari;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente indicate:

1. Tocchetti Giuseppina: Carugo-Arosio, punti 124,50;
2. Fontanesi Elsa: Bellagio, punti 111,25;
3. Invernizzi Angela: Fino Mornasco, punti 110,50;
4. Decio Ada: Missaglia, punti 109,50;
5. Paternich Odilla: Cermenate, punti 107;
6. Pinter Carmela, Albavilla Alserio, punti 106;
7. Tosin Teresa: S. Maria Rezzonico, punti 104,50;
8. Tagliaferri Enrichetta: Premana Pagnona, punti 104;
9. Penco Pasero Ersilia: Moltrasio, punti 103,75.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 25 maggio 1950

Il prefetto: GIAMMICHELE

(3550)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.